

Ud. 19/03/09  
R.G.N. 3911/2006

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente -  
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -  
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -  
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere -  
Dott. MELIADO' Giuseppe - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3911-2006 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato PANICI PIERLUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALLEVA PIERGIOVANNI SIMONETTI GIOVANNI CAMILLO giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

SANPAOLO IMI S.P.A., (gia' "BANCO DI NAPOLI" s.p.a.), P. F.;

- intimati -

e sul ricorso 8257-2006 proposto da:

SANPAOLO IMI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato BOURSIER NIUTTA CARLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIRILLO LUCA, giusta mandato in calce alla copia notificata del ricorso;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

T.A., P.F.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1296/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/09/2005 R.G.N. 1441/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO';

udito l'Avvocato SIMONETTI GIOVANNI CAMILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e dei primi 2 motivi del ricorso incidentale autonomo, assorbito il terzo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 22.2.2002 il Tribunale di Napoli, pronunciando sulla domanda di risarcimento dei danni proposta dal Banco di Napoli spa nei confronti dei dipendenti T.A. e P. F., per ammanchi di somme di denaro agli stessi imputati, condannava il T. al pagamento della somma di Euro 14.460,79, riconoscendo una concorrente responsabilita' del P. e dell'istituto di credito.

Proposta impugnazione dal T., la Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 22.2/15.9.2005, rigettava l'appello principale, nonche' quello incidentale del P., mentre accoglieva parzialmente l'appello incidentale del Sanpaolo IMI spa (subentrato al Banco di Napoli).

Osservava sinteticamente la corte territoriale che la responsabilita' diretta del T. e del P., con riferimento all'ammanco accertato, era da ricercarsi nella negligente esecuzione dei compiti agli stessi assegnati, in quanto detentori delle chiavi del caveau (cd. "tesoro"), nel quale si verifico' l'ammanco, laddove la concorrente colpa dell'istituto di credito era da ravvisare nella tolleranza manifestata rispetto alla prassi invalsa di lasciare aperta la porta blindata del tesoro durante la giornata lavorativa.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso T.A. con due motivi.

Resiste con controricorso il Sanpaolo IMI spa, il quale ha anche proposto ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato.

Non si costituiva P.F..

Hanno presentato memorie T.A. e l'Intesa S. Paolo spa (quale incorporante il Sanpaolo IMI spa).

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.

Osserva in particolare il ricorrente che la corte aveva omesso di considerare che la "cassetta cassa principale" (contenente il denaro necessario per rifornire i cassieri o il Bancomat) veniva, all'inizio della giornata lavorativa, consegnata al P., che ne restava in esclusivo possesso, e che risultava irrilevante, al fine di affermare una concorrente responsabilita' del T., che il primo riponesse all'interno del tesoro la cassetta, quando non doveva rifornire i cassieri di sportello o il Bancomat.

Con il secondo motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1227 c.c., rilevando che - una volta accertato che la banca aveva tollerato la prassi, non consentita dai regolamenti aziendali, di lasciare aperto il tesoro nel corso della giornata lavorativa - doveva concludersi per l'esclusiva responsabilita' della stessa nella causazione dell'evento di danno.

Con il primo motivo del ricorso incidentale, la Sanpaolo IMI spa lamenta violazione degli artt. 1218 e 2104 c.c. ed omessa valutazione delle risultanze processuali, osservando che erano stati previsti specifici mezzi di protezione a tutela del tesoro (doppia chiusura dei locali, affidamento delle chiavi a soggetti diversi, obbligo di chiusura delle porte dopo ogni accesso ecc.) e che tali prescrizioni, disattese dai dipendenti T. e P., escludevano ogni concorso del datore di lavoro nella realizzazione dell'evento dannoso.

Con il secondo motivo, poi, l'intimato lamenta violazione dell'art. 1131 c.c. (recte: art. 1311 c.c.) ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettando che la sentenza impugnata aveva omesso di considerare le argomentazioni svolte per escludere che il Banco di Napoli, nel ricevere il pagamento da parte del P. della somma di L. 50 milioni, avesse rinunciato alla solidarieta' fra i condebitori, tenuto conto, fra l'altro, che, nel ricevere la somma, non si precisava in alcun modo che la stessa veniva accettata a saldo della sua quota, per come richiesto dall'art. 1311 c.c., ai fini della presunzione di rinuncia al vincolo della solidarieta'.

Veniva, altresì, proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello proposto dal T., con la richiesta di condanna in via esclusiva del risarcimento dei danni.

Va preliminarmente dato atto, con riferimento all'eccezione di inammissibilita' ai sensi dell'art. 365 c.p.c. prospettata nel controricorso, che l'atto introduttivo del presente giudizio risulta ritualmente sottoscritto dal procuratore del ricorrente.

Il primo motivo del ricorso principale e' infondato.

Giova, al riguardo, premettere che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, il controllo di logicita' del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360 c.p.c.,

n. 5 non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto il giudice di merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe, in realta', che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimita', risultando del tutto estraneo all'ambito di operativita' del vizio di motivazione la possibilita' per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr. ad esempio da ultimo Cass. n. 11789/2005; Cass. n. 4766/2006 ). Giusto in quanto l'art. 360 c.p.c., n. 5 "non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (cosi' SU n. 5802/1998), non incontrando, al riguardo, il giudice di merito alcun limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le allegazioni che, sebbene non menzionati specificatamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. ad es. Cass. n. 11933/2003; Cass. n. 9234/2006).

Sulla base di tali principi, la sentenza impugnata risulta immune dalle censure denunciate.

Ha accertato, infatti, la corte territoriale che presso la filiale bolognese del Banco di Napoli non esisteva un ufficio numerario distinto dai locali del caveau e che, in ogni caso, l'ammancio non riguardava valori che si trovavano al di fuori di quest'ultimo, sicche' gli stessi, proprio perche' non utilizzati per esigenze di negoziato (e cioe', per rifornire i cassieri o il Bancomat), dovevano essere custoditi all'interno del "tesoro", nell'armadio blindato della cassa centrale. Tutti i valori, infatti, che non venivano consegnati ai cassieri per il negoziato, stante l'assenza di un apposito ufficio numerario, restavano in custodia nei locali del "tesoro" e, sulla base delle disposizioni di servizio della banca, ricadevano sotto la diretta responsabilita' dei detentori delle chiavi.

Sulla base di tali presupposti di fatto, insindacabile appare in questa sede, giacche' correttamente motivato ed esente da determinanti vizi logici o giuridici, l'accertamento operato dai giudici di merito in ordine alla responsabilita' del ricorrente, in quanto detentore di una delle chiavi del "tesoro" e coobbligato, insieme al P., consegnatario di altra copia delle stesse, alla diligente custodia dei valori, attraverso la puntuale osservanza delle disposizioni a tal fine impartite dal datore di lavoro (doppia chiusura dei locali, obbligo di chiusura dopo ogni accesso, contestuale presenza di entrambi i dipendenti ecc.).

Anche il secondo motivo del ricorso principale e' infondato.

La corte territoriale, infatti, con corretta motivazione, pur assegnando rilievo, ai fini della riduzione dell'obbligo risarcitorio gravante sul dipendente, alla tolleranza manifestata dal datore di lavoro rispetto alla (quanto meno parziale) disapplicazione delle direttive dallo stesso impartite ai fini della custodia delle somme riposte nel caveau, ha individuato nella mancata osservanza di tali disposizioni una causa concorrente dell'evento, che non si sarebbe prodotto, ove quest'ultime, mai revocate dall'istituto di credito, fossero state adeguatamente osservate.

Quanto, poi, al ricorso incidentale, infondato e' il primo motivo dello stesso.

Il giudice di merito, cui spetta l'accertamento dei presupposti per l'applicabilita' dell'art. 1227 c.c., che disciplina gli effetti del concorso del fatto colposo del creditore, e la cui valutazione e' incensurabile in sede di legittimita', ove sia assistita da una giustificazione corretta (cfr ad es. Cass. n. 98/1980, Cass. n. 2284/2006) ha riscontrato la "colpa del Banco ... nell'aver tollerato la prassi di lasciare la porta blindata del tesoro durante l'intera durata della giornata lavorativa aperta" ed ha ricollegato all'inerzia del datore di lavoro, nell'attuare in concreto le disposizioni impartite per il regolare svolgimento della prestazione di lavoro, una concorrente responsabilita' nella causazione dei danni lamentati. Anche tale censura va, quindi, disattesa.

Meritevole di accoglimento e', invece, il secondo motivo del ricorso incidentale.

Con appello incidentale, infatti, il Banco di Napoli aveva impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso la solidarieta' fra il P. ed il T. con riguardo alla richiesta di risarcimento dei danni dallo stesso avanzata, in asserita violazione dell'art. 1311 c.c.. Ma su tale censura nessuna motivazione si rinviene nella decisione impugnata, con conseguente sussistenza del vizio lamentato.

In relazione a tale motivo, quindi, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla stessa corte territoriale in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione delle spese.

Nell'esito del processo resta assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla banca resistente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato; accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, cassa e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.

Cosi' deciso in Roma, il 19 marzo 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2009